

Codice DB1016

D.D. 22 marzo 2013, n. 219

DPR 357/97, l.r. 19/2009 art. 43. Attività venatoria all'interno del Comprensorio Alpino CN 2 nei Comuni di Bellino, Pontechianale, Casteldelfino, Sampeyre, Manta, Verzuolo, Brossasco, Isasca, Frassino, Venasca, Piasco, Castigliole Saluzzo, Melle, Rossana, Valmala, Busca (CN). Proponente: CA CN 2 "Valle Varaita". Valutazione d' Incidenza rispetto al SIC/ZPS IT 1160058 "Gruppo del Viso e Bosco dell'Alevè

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto all'attività venatoria svolta all'interno del Comprensorio Alpino CN 2 "Valle Varaita", a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

Prescrizioni:

1. considerata l'assenza di dati in merito alla consistenza delle popolazioni di lepre variabile (*Lepus timidus*) e preso atto del basso tasso di abbattimento all'interno del SIC/ZPS in oggetto, e più in generale sull'intero Comprensorio Alpino, si richiede di applicare il divieto di prelievo venatorio su tale specie all'interno dei confini del SIC/ZPS IT 1160058 "Gruppo del Viso e Bosco dell'Alevè";
2. al fine di tutelare le specie di avvoltoi e di rapaci con abitudini necrofaghe, si richiede di vietare l'utilizzo di munizionamento con pallini al piombo per la caccia di selezione agli ungulati all'interno dei confini del SIC/ZPS IT 1160058 "Gruppo del Viso e Bosco dell'Alevè". In alternativa a tale divieto si richiede di rimuovere i visceri e i polmoni dei capi abbattuti dal luogo dell'abbattimento, sotterrandoli o smaltendoli presso il centro di controllo, oppure provvedendo al loro evisceramento presso il centro di controllo stesso.

Raccomandazioni:

- considerata la necessità di acquisire maggiori informazioni in merito allo status delle specie tutelate dalla Direttiva Uccelli ed oggetto di prelievo venatorio, si raccomanda l'istituzione di un'area campione all'interno del SIC/ZPS IT 1160058 "Gruppo del Viso e Bosco dell'Alevè" per i censimenti, sia primaverili che estivi, alla specie coturnice (*Alectoris greca*).

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente

Vincenzo Maria Molinari